

CODICE DELL'AMBIENTE
commento redatto dai Giudici della Corte di Cassazione
Stefano Maglia e Maurizio Santoloci

"La materia delle guardie volontarie dipendenti sia dalle associazioni ambientaliste che dalle associazioni venatorie ha generato in passato ampi dubbi e dibattiti circa l'esistenza delle loro funzioni di polizia giudiziaria.

Il Ministero dell'interno ha sempre negato alla radice tali funzioni. In netto contrasto si registrò una vasta serie di pareri delle Procure di gran parte d'Italia e la circostanza di fatto che le guardie volontarie per anni hanno esercitato funzioni di P.G. poi confermate in sede processuale e dibattimentale.

La legge in materia venatoria n. 157 dell'11 febbraio 1992 ha poi dissipato ogni dubbio innovando in modo chiaro tutta la materia, reintroducendo i reati per alcune violazioni al suo dettato e, conseguentemente, rivedendo alla radice la figura e la funzione delle guardie volontarie le quali, oggi, durante l'esercizio della loro attività si trovano obbligate a rilevare, accertare e reprimere anche reati in materia venatoria, ed esattamente quelli previsti dall'art. 30 della stessa legge. Dunque consegue che esercitano funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 c.p.p. e quindi ai sensi dell'art. 57 c.p.p. sono agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni.

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 espressamente attribuisce ad esse un compito di vigilanza venatoria sulla «applicazione della presente legge» compreso l'art. 30 relativo alle sanzioni penali (vedi art. 27 lett. d); perché l'articolo 28 stessa legge nel definire poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria ricomprende sia il potere ispettivo (la richiesta di esibizione della licenza di porto del fucile per uso di caccia; la richiesta di esibizione del tesserino rilasciato dalla Regione; la richiesta del contrassegno di assicurazione), sia il potere di controllo della fauna abbattuta o catturata (vedi art. 28, primo comma) e il potere di accertamento (redazione del verbale) (art. 28, quinto comma); perché la qualifica di polizia giudiziaria a favore delle guardie volontarie non richiedeva una specifica menzione, essendo tali soggetti competenti solo per la materia venatoria, mentre appariva necessaria per altri soggetti pure menzionati nella legge aventi competenza generale; perché nel contenuto degli artt. 55 e 57 c.p.p. «il prendere notizia dei reati» è collegato logicamente in via funzionale al dovere di «impedire che vengano portati a ulteriori conseguenze» e ciò sembra debba valere anche per le guardie venatorie, naturalmente solo nei limiti del servizio cui sono destinate, anche per una esigenza operativa essenziale nella specifica materia, onde assicurare gli elementi probatori, evitarne la dispersione ed impedire che l'azione anti giuridica possa proseguire (in tal senso si esprime anche la nota 28 marzo 1994, prot. 1467-44/6, U.L. del Ministero giustizia)» (Cass. pen., sez. III, 1 aprile 1998, n. 1151 (rg 45971/97), Pres. Tridico, Est. Postiglione, Imp. Guerini). Ed ancora: «I componenti della L.I.P.U. (Lega Italiana Protezione Uccelli) se nominati guardie particolari in virtù dell'art. 133 T.U.L.P.S. possono svolgere esclusivamente compiti di agenti di polizia giudiziaria. Pertanto il sequestro probatorio eseguito, su delega del P.M., dal componente della lega predetta è illegittimo in quanto delegabile soltanto agli ufficiali di polizia giudiziaria, tra i quali non rientrano i predetti per la mancata previsione nell'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Cass. pen., sez. III, 12 febbraio 1998, n. 4408, Negro A.).

Non condividiamo la teoria che vorrebbe negare l'esecuzione di tali sequestri anche alle guardie volontarie di cui all'art. 27, primo comma, lett. b). Infatti ove si riconosca a dette guardie la funzione di polizia giudiziaria come sembra ormai pacifico ed ovvio, non

si può certo pensare ad una figura operativa di P.G. limitata e priva del potere/dovere del sequestro. Sottolineamo al riguardo che compito primario della P.G. è anche quello di assicurare gli elementi probatori e di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze ed il sequestro è lo strumento-base per queste due finalità. Appare ben ibrida e non codificata una figura di agente di P.G. che non annoveri tra i suoi poteri/doveri il sequestro e veda la sua azione limitata di fronte a tale istituto. E del resto tale limitazione ad una funzione di P.G. è del tutto irrituale ed abnorme. Si precisa tuttavia, che sussistono rilevanti posizioni antitetiche al principio da noi sostenuto sia da parte del Ministero degli Interni che da una parte della magistratura; la materia è dunque allo stato oggetto di dibattito e si registrano posizioni discordanti giacché alcune procure non condividono l'estensione delle funzioni di P.G. e di conseguenza non ritengono legittimi i sequestri operati.

Circa il punto che il sequestro è fondamentalmente riservato agli ufficiali di P.G. dal c.p.p. rileviamo, a parte il fatto che l'art. 28 n. 2 prevede specificamente il potere in capo agli «agenti», che l'art. 113 disp. att. nuovo c.p.p. in casi di particolare necessità ed urgenza consente il sequestro anche agli agenti di P.G."

Tutela ambientale - Guardie giurate appartenenti alle associazioni protezionistiche - Funzioni.

In tema di tutela ambientale, le guardie giurate appartenenti alle associazioni protezionistiche, riconosciute ai sensi della L. 30.7.2004, n. 189, hanno la qualifica di ufficiali o agenti di PG e sono legittimati a prendere notizia dei reati anche di propria iniziativa, di impedire che gli stessi siano portati a conseguenze ulteriori, di ricercare gli autori, ma anche di compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (tra i quali effettuare i sequestri) e di raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale di operare anche il sequestro.

TRIBUNALE DI BARI - Sez. Riesame 27 gennaio 2006 Ordinanza n. 12

Caccia - Sequestro - Guardie delle associazioni protezionistiche Facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia - Omissione Impugnazione - Procedura - Termini.

Le guardie giurate appartenenti alle associazioni protezionistiche in qualifica di verbalizzanti nel procedere al sequestro devono specificare al verbalizzato la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (cfr. art. 114 disp. att. cpp), tale omissione, tuttavia, deve essere eccepita dalla parte entro i termini di deducibilità fissati dalla prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità: ossia, immediatamente dopo il compimento dell'atto (Cass., sez. I, 6-24.6.1997, Pata, rv. 207858; sez. I, 21-31.5.2004, Defina, rv. 228509; sez. IV, 25.9-7.11.2003, Giannandrea, rv. 227303, la quale esclude che la nullità possa essere fatta valere con l'istanza di riesame) ovvero subito prima o subito dopo il compimento dell'atto (sez. III, 28.9-4.11.2004, Pellizer, rv. 229894). Pres. Marrone - Rel. Putignano - Ric.Galiano.

TRIBUNALE DI BARI - Sez. Riesame 27 gennaio 2006 Ordinanza n. 12

**Caccia - Sequestro fucile con relative cartucce parte
dalle guardie volontarie Legittimità - Fondamento
Confisca delle armi - Ipotesi giuridiche.**

E' legittimo da parte delle guardie volontarie il sequestro, ai sensi del reato di cui all'art. 30.1 lett. h) L. n. 157/92, del fucile con relative cartucce per avere esercitato attività venatoria illegale abbattendo un esemplare protetto. Il mantenimento del sequestro del fucile e delle munizioni è legittimo fin quando lo stesso sarà necessario a fini esclusivi di prova (art. 262.1 cpp). (Differente, la confisca delle armi (cfr. art. 28.2 L. n. 157/92) unicamente per le ipotesi di cui all'art. 30.1 lett. da a) ad e) e contemplando l'art. 30.1 lett. h) la sola confisca dei richiami). Pres. Marrone - Rel. Putignano - Ric. Galiano.

TRIBUNALE DI BARI - Sez. Riesame 27 gennaio 2006 Ordinanza n. 12

**Caccia - Polizia Giudiziaria - Volontari associazioni ecologiste
Qualifica di ufficiali o agenti di PG - Sussiste - Fattispecie.**

In materia di tutela ambientale, la legge 30.7.2004, n. 189, prevede all'art. 6, co. 2, che la vigilanza sulle norme di protezione degli animali sia affidata anche, ai sensi degli artt. 55 e 57 cpp, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. Ciò significa che esse, nell'esercizio della loro attività, svolgono le tipiche funzioni di polizia giudiziaria, che sono quelle - stante l'esplicito richiamo alla norma di cui all'art. 55 cpp - di prendere notizia dei reati anche di propria iniziativa, di impedire che gli stessi siano portati a conseguenze ulteriori, di ricercare gli autori, ma anche di compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (tra i quali effettuare i sequestri) e di raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. (Nella specie, l'iniziativa acquisitiva (sequestro del fucile con relative cartucce) è stata legittimamente intrapresa e portata a termine dagli agenti del Wwf, ai sensi dell'art. 113 disp. att. cpp, ricorrendo la situazione d'urgenza dovuta alla necessità di assicurare il corpo del reato e di evitare che, mediante l'occultamento o la manomissione dell'arma, potessero essere disperse o alterate le tracce del reato e protratti ed aggravati i suoi effetti pregiudizievoli attraverso l'abbattimento di altri esemplari tutelati dalla legge). Pres. Marrone - Rel. Putignano - Ric. Galiano.

TRIBUNALE DI BARI - Sez. Riesame 27 gennaio 2006 Ordinanza n. 12